



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 639,69	
di cui: €	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 510,69	per spese legali
	€ 129,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso e di 3 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2016, a fronte di 220615 sanzioni emesse sono stati presentati 199 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,09%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,02% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 14 giugno 2017

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 485/2016 del 04/06/2016**Soggetto creditore:**

Denominazione: Cardellini Franca nata a Volterra il 30/04/1935

Codice fiscale: CRDFNC35D70M126I p.iva

Residenza/sede legale: via Timavo n. 4 Pisa

Importo complessivo del debito: € 145,91

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 145,91 per spese legali
€ _____ altro

Inviata alla soc. SEPI, incaricata della notifica dei verbali per conto della Polizia Municipale, per rimborso delle spese di giudizio in quanto risulta notifica tardiva.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 186/2017 del 21/03/2017**Soggetto creditore:**

Denominazione: Collecchia Giuseppe nato a Cerignola (FG) il 13/07/1978

Codice fiscale: CLCGPP78L13C514D p.iva

Residenza/sede legale: via San Michele degli Scalzi n. 144 Pisa

Importo complessivo del debito: € 261,87

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 218,87 per spese legali
€ 43,00 altro

Inviata alla soc. SEPI, incaricata della notifica dei verbali per conto della Polizia Municipale, per rimborso delle spese di giudizio in quanto risulta notifica tardiva.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 65/2017 del 31/01/2017**Soggetto creditore:**

Denominazione: Ciardelli Cristina nata a San Giuliano Terme il 27/08/1957

Codice fiscale: CRDCST57M67A562R p.iva

Residenza/sede legale: via Liguria n. 21 Pisa

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ _____ per spese legali
€ 43,00 altro

Inviata alla soc. SEPI, incaricata della notifica dei verbali per conto della Polizia Municipale, per rimborso delle spese di giudizio in quanto risulta notifica di atto incompleto.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 218/2017 del 13/04/2017**Soggetto creditore:**

Denominazione: Avv. Ferrari Martina nata a Firenze il 03/06/1988

Codice fiscale: FRRMTN88H43D612A p.iva


Residenza/sede legale: via G. Guidiccioni n. 188 Lucca

Importo complessivo del debito: € 188,91

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 145,91 per spese legali
€ 43,00 altro

Inviata alla soc. SEPI, incaricata della notifica dei verbali per conto della Polizia Municipale, per rimborso delle spese di giudizio in quanto risulta notificato il verbale a soggetto non intestatario del veicolo sanzionato.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 485/16 DEL 04/06/16 EMESSA DAL GIUDICE DI ACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

COLPA SEPI SPA PER NOTIFICA TARDIVA COME ESPRESSAMENTE INDICATO IN SENTENZA

PISA 1115/17

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

~~Il Funzionario~~
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

4508/2007

56017
tel fax 050/878352



Sent. 485/16

DD-08

Isritto il : 03/08/2007

Valore Causa: € 0

Contributo Unificato: € 0

GIUDICE DI PACE
Pisa

COPIA

Sezione : 1 Giudice : NERI BRUNO

OGGETTO

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

CARDELLINI FRANCA

Avv. Mobrici Paola

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Avv.

Comune di Pisa



Ufficio Relazioni Pubblico
Nr.0057636 Data 19/07/2016

Rinvio ex art. 318 cpc

Data prossima udienza: 04/06/2016 09:00

Udienze :

Verbali :

Verbale n°. GY

GY



AVV
MUBRICI
F. 2
8/1/2016
e marche per diritti L. 85.58

R.G.4508/07

Udienza del 04.06.2016 gdp Avv. Neri

CRON 2872/16

Compare per parte ricorrente l'Avv. Melai Valentina in sostituzione dell'Avv. Paolo Mubrici.

Nessuno è presente per il Comune di Pisa

L'Avv. Melai non si oppone all'accoglimento del ricorso con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna alle spese per la soccombenza virtuale

Il gdp

Trattiene in decisione con pronuncia di sentenza immediata

Il gdp

Avv. Bruno Neri

In nome del popolo Italiano

Il giudice di pace di Pisa

SENT. N. 485, 16
DEL 4/6/2016
R.G. N. 4508/07
REP. N. 1
CRON. N. 2872/16
DEP. 6/6/2016
PUBBL. 8/6/2016

Sulle conclusioni di cui al presente verbale ed alla nota di costituzione

Rilevato che a seguito dell'annullamento della sanzione deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Alla cessazione dovendosi ritenere una soccombenza virtuale del Comune di Pisa che non avrebbe dovuto notificare oltre il termine di legge il verbale, segue la condanna alle spese di giudizio come da dispositivo

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere

Condannail Comune di Pisa alla rifusione delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi € 100,00 oltre spese generali 15%, oltre accessori.

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri



100.000.000
100.000.000



E' copia conforme che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva


REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di soccorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta di :

ANJ PAOLA MORICI PER RICORSO

Pisa, 18/7/2016



COMUNE DI PISA IN PERSONA DEL
SINDACO PRO TEMPORE

PIAZZA XX
SETTEMBRE, PISA 56100

CAPIT. MUTUA

avv. Neri

385

19/71 8016



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 218/17 DEL 13/04/17 EMESSA DAL GIUDICE DI ACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

COLPA SEPI SPA PER AVER NOTIFICATO IL VERBALE A SOGGETTO CHE NON E'
MAI STATO INTESTATARIO DEL VEICOLO SANZIONATO

PISA 11/5/17

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL ~~FUNZIONARIO~~
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

6VR17

7/4/17

6VR17

10-7/4/17

I 32111

18/4/17



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. MARTINA FERRARI
VIA VITRICAIA, 241 PONTETETTO
55100 LUCCA
LU

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 3/2017 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: BONGIORNO DARIO

Depositata Sentenza Numero: 218/2017 in data: 13/04/2017

Accolto ✓

Colpe dep.
inviata dep.
22/4/17

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

STUDIO ASSOCIATO SACCARDI LANFRANCOTTI PARDINI

Difeso da:

MARTINA FERRARI

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 13/04/2017



IL CANCELLIERE

DI ALFONSO M. MAGGI

Sent. n. 218/17
del 7/4/2017
R.G. n. 3/17
Rep. n. /
Cron. n. 1905/17
Sentenza dep. 11/4/2017
PUBBL 13/4/2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3/17 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

Studio Saccardi Lanfrancotti Pardini- Commercialisti Associati, (P.I. 01678600469) in persona del l.r. p.t. Dott.ssa Carla Saccardi, elettivamente domiciliato in Lucca, via Guidiccioni n.188 presso lo studio dell'Avv. Martina Ferrari dal quale è rappresentato e difeso per mandato in atti

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA – POLIZIA MUNICIPALE, rappresentato dal Vice- Comandante, Commissario P.M. dott. P.Migliorini

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.4.17 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: annullamento del verbale impugnato, con integrale condanna alle spese a carico del Comune di Pisa, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art.93 cpc.

opposto: cessazione della materia del contendere; spese compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ragioni di doglianza mosse dal ricorrente hanno trovato conferma nelle osservazioni della resistente.

Invero l'illegittimità della sanzione è stata riconosciuta dalla P.A. resistente, che, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, ha provveduto all'archiviazione del verbale n.40601757T/2016/P impugnato, che pertanto risulta privo di effetto giuridico.

Rilevato l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato, con derivata inefficacia della sanzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il

giudizio.

In punto di spese processuale, vista la necessità dell'iniziativa giudiziale, e rilevato che la mancata allegazione del provvedimento di ritiro del verbale in autotutela ha precluso la verifica della tempestività dell'annullamento rispetto alla proposizione del ricorso, si dispone la condanna del Comune di Pisa, virtualmente soccombente, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di giudizio che vengono liquidate in via equitativa in € 143,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, rilevato che il verbale n.40601757T/2016/P è stato archiviato in autotutela amministrativa, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Pisa alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 143,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Pisa il 7.4.17

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 186/17 DEL 21/03/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

COLPA SEPI SPA PER NOTIFICA TARDIVA

PISA 11/5/17

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

~~IL FUNZIONARIO~~
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

184VR26
15/3/17

I 24175

27/3/17



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. GIULIA PALAGINI
VIA P. LANDI 13
56124 PISA
PI

COMUNE DI PISA
AG

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 2775/2016 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: CECCARINI FLAVIO

Deposita Sentenza Numero: 186/2017

in data: 21/03/2017

Accolta in parte
COURA RFI

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

COLECCHIA GIUSEPPE

Difeso da:

GIULIA PALAGINI

Resistente Principale

COMUNE DI PISA

Difeso da.

vedi P.Q.M. allegato

- inviata a hon'
x punimento
5/4/17



Pisa 21/03/2017

IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO MAGGINI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2775/2016 R.G., promossa da:

COLECCHIA GIUSEPPE (codice fiscale **CLC GPP 78L13 C514D**), residente in
Pisa, Via San Michele degli Scalzi 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Palagini,
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via P. Landi 13, come da
procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal
Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ.
modif.

Decisa all'udienza del 15.3.2017 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale
impugnato.

PER PARTE RESISTENTE: Insiste per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.9.2016 il sig. Colecchia Giuseppe proponeva
opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n.
13699865T2016/P, elevato nei suoi confronti in data 27.4.2016 dagli Ausiliari del

Sent. n. 186/17
del 15/3/2017
R. G. n. 2775/16
Rep. n. 1
Cron n. 1564/17
Sent. dep. 21/3/17
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va
PUBBL 21/3/2017

Traffico del Comune di Pisa, perché alle ore 15,16 di tale giorno, in Pisa, Via Francesco De Pinedo snc, il conducente dell'autoveicolo BMW targato EH 887 EM, di proprietà dell'odierno ricorrente, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 7, commi 1 lett. f) e 14 CdS, in quanto "lasciava in sosta il veicolo nel parcheggio a pagamento senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta".

Deduceva la ricorrente l'illegittimità del verbale, in quanto tardivamente notificato al ricorrente stesso in data 27.10.2016. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio in cancelleria insistendo per la conferma del verbale impugnato.

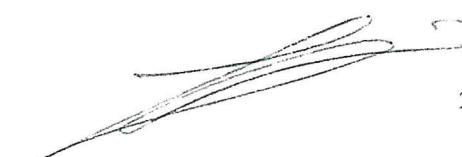
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa all'udienza del 15.3.2017, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.

Parte ricorrente deduce la tardività della notifica del verbale oggi impugnato, mentre il Comune di Pisa deduce che la SEPI Spa, società partecipata del Comune di Pisa incaricata della notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni amministrative, aveva effettuato un tentativo tempestivo di notifica presso la residenza che risultava al registro automobilistico, e cioè Piazza del Lago 2, Foggia, avendo accertato solo successivamente la nuova residenza dell'odierno ricorrente in Pisa.

Deve essere rilevato al riguardo che, come comunicato dal servizio notifiche del Comune di Foggia, l'odierno ricorrente è emigrato a Pisa, sin dal 15.7.2014, cioè quasi due anni prima dell'avvenuta infrazione. Pertanto al momento del rilievo dell'infrazione il sig.



Colecchia Giuseppe era da tempo residente a Pisa, Via San Michele degli Scalzi 144, ed è presso tale indirizzo che avrebbe dovuto essere effettuata la tempestiva notifica, come si evince da quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 9.12.2010, n. 24851, che dispone che *“le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita”*; e cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 18.1.2010, n. 635, per cui *“la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza”*).

L'opposizione deve pertanto essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in via forfetaria come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.



Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida
forfetariamente in complessivi € 193,00, di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 150,00 per
compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 15.3.2017



Il Giudice di Pace
Avv. Flavio Ceccarini





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 65/17 DEL 31/01/17 EMESSA DAL GIUDICE DI ACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

COLPA SEPI SPA PER AVER NOTIFICATO UN ATTO INCOMPLETO (MANCATA ALLEGAZIONE DEL VERBALE ORIGINALE)

PISA

11/5/17

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

168 VR 16

30/11/17

I 8777/17

1/2/17



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

CIARDELLI CRISTINA
VIA LIGURIA 21
56124 PISA
PI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Invietata sent. a dmi
8/2/17

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2415/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **65/2017** in data: **31/01/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

CIARDELLI CRISTINA

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Accolto fine K

Colpe li pi

Pisa 31/01/2017



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Ruolo Generale N.

2415/2016



Iscritto il : 06/10/2016

Valore Causa: € 54

Contributo Unificato: € 43

Num. CU 2283/2016

GIUDICE DI PACE

Pisa

Sezione : 1 Giudice : NERI BRUNO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Ricorrente Principale
Avv.

CIARDELLI CRISTINA

Resistente Principale
Avv.

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Data di Citazione:

Prima udienza : 30/01/2017 09:00

Rinvio ex art. 318 cpc

Data prossima udienza:

Udienze :

Verbali :

		Verbale n°. 11548S/2016/V Accolto

Sentenza ex art. 281 sexies cpc

A seguito del verbale del 30.01.2017

nel procedimento RG 2415/16

In nome del popolo Italiano

Il giudice di pace di Pisa

Sulle conclusioni di cui al ricorso

SENT. N. 65, 17
DEL 30 / 1 / 2017
R.G. N. 2415 / 16
REP. N. 1
CRON. N. 332 / 17
DEP. 31 / 1 / 2017
PUBBL. 31 / 1 / 2017

fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

La domanda deve trovare accoglimento.

Invero nel corpo della sanzione non è descritta la condotta contestata al soggetto sanzionato, non potendosi operare un mero rinvio ad un altro verbale della cui allegazione, peraltro, non v’è certezza.


P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso ed annulla la sanzione opposta.

Spese compensate ad eccezione del C.U. di € 43,00 da restituire alla ricorrente

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri



Depositata in cancelleria il

